REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Lucia **d'AMBROSIO** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **59975** del Registro di Segreteria, proposto dal:

-Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato, Vicedirettore Generale, dott. Andrea Fannini, elettivamente dom.to in Roma, presso la sede in Viale dell'Esercito n. 178 -186 (pec: previmil@postacert.difesa.it)- **appellante;**

contro

- **OMISSIS,** nato OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura in calce alla memoria di costituzione pervenuta il 25 maggio 2022, dagli Avv.ti Andrea

Bava ed Enrico Rossi (pec: avv.andreabava@certmail-cnf.it-, con domicilio eletto in Roma, Via Ottaviano 66 presso lo studio dell'Avv. Enrico Rossi) - **appellato;**

per l'annullamento

-della sentenza n.24/2022 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, depositata l'11 febbraio 2022 e notificata in pari data;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 15 aprile 2025, celebrata con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani: il Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, in rappresentanza del Ministero appellante, e l'Avv. Enrico Rossi per la parte appellata;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, aderendo al parere medico-legale all'uopo acquisito (con l'eccezione del profilo relativo alla decorrenza della pensione), ha accolto il ricorso proposto dal sig**.** **OMISSIS,** già Brigadiere Capo dei Carabinieri, cessato dal servizio per infermità, riconoscendogli il diritto a percepire la pensione privilegiata vitalizia di 6^ ctg Tab. A, per il complesso delle patologie puntualmente indicate in sentenza, a decorrere dal 18 luglio 2007 (data del collocamento in quiescenza).

Tutto ciò con oneri accessori sui ratei arretrati e compensazione delle spese del giudizio.

Il I giudice è addivenuto a tale decisione dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, formulata in via subordinata dall'Amministrazione.

A tale ultimo riguardo, la Sezione territoriale ha richiamato la normativa di riferimento (art. 2935 c.c.; art. 2, comma 1, regio decreto-legge n. 295/1939 e s.m.i.; art. 143, u.c., D.P.R. n. 1092/73), per sostenere che il termine prescrizionale non potrebbe decorrere prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia portato a conoscenza dell'interessato.

Ha altresì evidenziato che, nel caso di specie, nell'inerzia dell'Amministrazione sulla domanda di pensione privilegiata del 25 marzo 2008 (inerzia protrattasi per oltre dieci anni), il ricorrente, nel frattempo divenuto titolare di pensione ordinaria (giusta decreto n. 493 del 12 marzo 2015), ha presentato, con atto del 27 giugno 2018, diffida a pronunciarsi sul merito dell'istanza, ottenendo, con decreto n. 135 del 18 luglio 2018, il rigetto del richiesto trattamento pensionistico privilegiato.

2. Avverso la predetta sentenza n. 24/2022, il **Ministero della Difesa** ha proposto appello, con atto ritualmente notificato, censurando la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

Nello specifico, l'Amministrazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 r.d.l.n. 295/1939 e s.m.i., nonché dell'art.

143, ult. comma, d.P.R. n. 1092/1973, sul presupposto che il decorso della prescrizione dei ratei pensionistici non sarebbe impedito dal silenzio dell'Amministrazione sull'istanza pensionistica.

Secondo il Ministero, nella fattispecie all'esame, il sig. OMISSIS avrebbe infatti dovuto/potuto reiterare la sua domanda, chiedere notizie, mettere in mora l'Amministrazione oppure rivolgersi direttamente alla Corte dei conti, anche in assenza di un provvedimento, anziché rimanere inerte per oltre un decennio dalla formulazione della domanda di pensione privilegiata.

Ed invero, il diritto al trattamento pensionistico troverebbe fonte direttamente nella legge, con la conseguenza che il credito pensionistico risulterebbe liquido, anche prima dell'emanazione del provvedimento che dispone sulla pensione, essendo individuato in tutte le sue componenti dalla legge.

L'assoggettamento alla prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2 R.D.L. n. n. 295/1939 opererebbe, inoltre, non solo per i ratei di pensione liquidi ed esigibili, ma anche per quelli non ancora tali e, dunque, non ancora ammessi a pagamento (né a disposizione del creditore).

Infine, alla stregua della giurisprudenza all'uopo richiamata, l'art.2 della legge n.428/1985 (che ha sostituito il primo comma dell'art.2 r.d.l. n. 295/1939 con l'introduzione di due commi, il secondo dei quali legante il *dies a quo* della prescrizione al momento in cui il diritto può farsi valere) avrebbe superato la disciplina recata dall'art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092/73, che prevedeva

l'impossibilità della decorrenza della prescrizione prima che il provvedimento di liquidazione della pensione fosse portato a conoscenza dell'interessato.

Il I giudice avrebbe, dunque, erroneamente posto la prescrizione in correlazione con il predetto art. 143 d.P.R. n. 1092/73 piuttosto che con la legge n. 428/1985, in asserita violazione del principio generale della successione delle leggi nel tempo.

In definitiva, in base alla novella recata dalla legge n. 428/1985, nel procedimento volto all'attribuzione della pensione privilegiata, l'esordio della prescrizione coinciderebbe con la presentazione della domanda in via amministrativa (nel caso di specie, avvenuta in data 25 marzo 2008), a partire della quale il titolare del diritto ai ratei pensionistici dovrebbe attivarsi per il riconoscimento degli stessi ovvero per impedire il decorso della prescrizione, attraverso appositi atti interruttivi, in presenza di una inerzia della P.A.

In conclusione, il Ministero appellante ha chiesto di annullare la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei e, per l'effetto, di dichiarare che il trattamento pensionistico qui in rilievo spetta al sig. OMISSIS a decorrere dal 3 luglio 2013 (quinquennio antecedente alla ricezione dell'atto di diffida del 3 luglio 2018) ovvero dal 27 giugno 2013 (quinquennio antecedente alla data della diffida) per l'ipotesi in cui non si riconosca natura recettizia alla predetta diffida.

Ha inoltre chiesto la condanna di controparte alle spese, quantificate forfettariamente nella misura di euro 1.000,00.

3. Con articolata memoria di costituzione pervenuta il 25 maggio 2022, il sig. **OMISSIS,** con il patrocinio degli Avv.ti Andrea Bava ed Enrico Rossi, ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna alle spese, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Bava, dichiaratosi anticipatario.

In particolare, l'appellato ha sostenuto che l'unica innovazione introdotta dall'art.2 della legge n. 428/1985 riguarderebbe l'esplicitazione anche in materia pensionistica del principio generale per cui un diritto non si prescrive fintanto che esso non possa essere esercitato, aggiungendo che non sarebbe possibile rivendicare il diritto ai ratei pensionistici fino a quando l'Amministrazione non abbia provveduto sul diritto a pensione.

Ed invero, fino a tale momento, il diritto ai ratei costituirebbe solo la conseguenza potenziale di un diritto su cui l'Amministrazione non si è ancora determinata.

Il sig. OMISSIS ha, dunque, ribadito, anche attraverso il richiamo della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti n. 16/2003/QM, che in materia pensionistica il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può farsi valere e, dunque, dal momento in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia portato a conoscenza dell'interessato.

Ha aggiunto che il trattamento pensionistico costituisce una obbligazione pubblica *ex lege*, la quale necessita, per il suo accertamento e quantificazione, di una fase procedimentale, prima della cui conclusione non sarebbe possibile esercitare il diritto.

4. Con ulteriore memoria pervenuta il 6 marzo 2025, la difesa del sig. OMISSIS ha ribadito la richiesta di rigetto del gravame e di conferma della sentenza impugnata, richiamando, a sostegno della propria posizione sull'impossibilità di configurare la prescrizione in corso di procedimento amministrativo, la recente sentenza n. 216/2024 della Sezione I centrale d'appello.

5. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2025, la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, in rappresentanza del Ministero appellante, ha chiesto, con articolate argomentazioni, l'accoglimento dell'appello, richiamando la sentenza n. 118/2024 della Sezione I d'Appello.

L'Avv. Enrico Rossi, per la parte appellata, si è riportato agli scritti difensivi, insistendo per il rigetto del gravame.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello va rigettato, per infondatezza dello stesso.

Sul punto, giova osservare che il diritto a pensione risulta, in quanto tale, imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, alla cui stregua "*il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo".*

Risultano per contro soggetti a prescrizione estintiva quinquennale i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori,

atteso il chiaro tenore letterale dell'art. 2 del r.d.l. n.295 del 19.01.1939, convertito nella legge n. 739 del 02.06.1939.

Nello specifico, il predetto art. 2, ai commi 1 e 2, come introdotti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, statuisce che:

"*Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278,, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni"* (comma 1);

"Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (comma 2).

Il medesimo art. 2 r.d.l. n.295/1939 è richiamato dall'art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092/73, alla cui stregua "*il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico".*

La prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, in assenza di plausibili ragioni per discostarsene, ha già avuto modo di sottolineare che l'art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092/73 non è stato abrogato dalla sopravvenuta legge n. 428/1985, continuando il predetto art. 143 a prevedere che la decorrenza della prescrizione non si collochi

prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione (o dell'assegno rinnovabile) sia portato a conoscenza dell'interessato.

Nello specifico, in conformità ai principi affermati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite con la sentenza n.16/2003/QM, è stato condivisibilmente osservato che "..*Il diritto a pensione privilegiata deve essere riconosciuto a seguito di provvedimento, con il quale si conclude il procedimento amministrativo che ha avuto inizio con la domanda dell'interessato. Poiché la prescrizione dei ratei di pensione opera solo quando può essere fatto valere il relativo diritto, si deve ritenere che ciò accada soltanto dal momento in cui venga portato a conoscenza dell'interessato il provvedimento che conferisce o nega il trattamento di quiescenza*" (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 516/2017; in termini Sez. II App. n.758/2013) " " *..La valutazione dell'effettiva sussistenza del diritto e della giusta misura della pensione richiede la verifica di calcoli e di normative complesse, la cui esatta applicazione può essere di agevole accertamento solo se la procedura di liquidazione sia stata formalizzata in un provvedimento (cfr. SS.RR. 23 aprile 1999 n. 10). Ragione per cui, in ipotesi di provvedimento negativo, la salvaguardia del diritto relativo ai singoli ratei di pensione è assicurata dalla sottrazione all'effetto estintivo della prescrizione finché non intervenga il provvedimento di liquidazione"* (Corte conti, Sez. II App., sent. n. 646/2018; tra le più recenti, in termini, Corte conti, Sez. I App., n.

25/2024, n.216/2024; Sez. II App., n. 254/2024, n. 37/2025, n.96/2025). Ed invero, in base al combinato disposto delle due disposizioni, in caso di diniego dell'istanza pensionistica, il diritto si deve ritenere azionabile a decorrere dalla data della comunicazione del relativo provvedimento.

In definitiva "..*dalla citata normativa si desume (…) che il quinquennio della prescrizione decorre dalla data di conoscenza del provvedimento concessivo di pensione (…)*

Il dies a quo della prescrizione quinquennale decorre dalla comunicazione del provvedimento negativo dell'INPS, momento in cui il diritto può essere fatto consapevolmente valere (sulla base dei calcoli e delle circostanze riportate nel provvedimento)" (così testualmente, Corte conti Sez. I App., n. 216/2024 cit.).

L'applicazione dei principi testé esposti alla presente fattispecie fa emergere l'infondatezza dell'odierno appello.

Ed infatti, considerando quale *dies a quo* la data (necessariamente antecedente a quella di comunicazione) di adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza pensionistica del sig. OMISSIS (decreto negativo n. 135 del 18 luglio 2018), nessuna prescrizione quinquennale dei ratei può ritenersi maturata all'epoca di proposizione del ricorso, sfociato nella gravata sentenza n. 24/2022, depositata l'11 febbraio 2022.

2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'odierno gravame va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

Ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., il rigetto dell'appello comporta la condanna del Ministero della Difesa al pagamento, nei confronti del sig. OMISSIS e con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Bava, dichiaratosi anticipatario, dell'importo di **euro 1.000,00**, a titolo di spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

-**RIGETTA** l'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 24/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria e, per l'effetto, **CONFERMA** la predetta sentenza n. 24/2022;

-**CONDANNA** il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del sig. OMISSIS e con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Bava, dichiaratosi anticipatario, dell'importo di **euro 1.000,00**, a titolo di spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025.

IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 6 MAGGIO 2025

P. IL Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela ACANFORA)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 6 MAGGIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 6 MAGGIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco